



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Registro generale n. 119 del 30/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE STAGIONE 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed i profili su di essa incidenti per quanto attiene più propriamente all'attività lungo il litorale del Comune di Tarquinia;

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 in materia di deleghe di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni;
- il D.P.R. 08.06.1982, n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;
- la Legge 05.02.1992, n. 104, ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 recante "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 recante norme relative al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 400 del 05/10/1993, e l'art 1 commi 250-257 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, recanti disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTI:

- la Legge della Regione Lazio 06.08.1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la delibera della Giunta Regionale del Lazio del 30.07.2001, n. 1161 come integrata con le deliberazioni n. 425 del 15.04.2002 e n. 373 del 24.04.2003, concernente le "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della Legge Regionale 06.08.1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali per l'utilizzazione turistico ricreativa";
- la Legge della Regione Lazio del 03.08.2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999 n.14";

• il D.Lgs. 02.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

- il D.Lgs. 05.04.2006, n. 152 NOTTE IN MATERIA AMBIENTALE e s.m.l.;
- la Legge della Regione Lazio del 06.08.2007, n. 13 recante norme sulla “Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla Legge Regionale 06.08.1999, n. 14”;
- la Legge Regionale del 26.06.2015, n. 8 "Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 06.08.2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”;
- il Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”;

CONSIDERATO che le norme specifiche per la disciplina dell’esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all’allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell’uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Civitavecchia, sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia;

RICHIAMATO il Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) del Comune di Tarquinia, approvato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 39 del 09.06.2004;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Tarquinia n. 40 del 22 marzo 2019 che ha stabilito il divieto di utilizzo di prodotti “usa e getta” quali stoviglie e posate in plastica e bicchieri, sulle spiagge e su tutta la fascia costiera, con decorrenza dal 01.06.2019;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sez. I, 6 - 11 marzo 2019, n. 176, la quale ha precisato che il divieto di ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione è misura da ritenersi legittima e proporzionale, purché siano individuati tratti di arenile da destinare all’accoglienza degli animali da compagnia;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 26.05.2015 ad oggetto “individuazione spiaggia *animal friendly* destinata ai bagnanti con al seguito animali d’affezione”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che, al fine di gestire al meglio la particolare situazione emergenziale, con ordinanza sindacale n. 22 del 28/05/2020 tuttora vigente ed applicabile alla data odierna, stante il prolungamento dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si è reso necessario individuare e definire l’arenile del territorio comunale con la seguente classificazione, visionabile nelle tavole allegate:

- Spiagge in concessione
- Spiagge libere con servizi (in convenzione)
- Spiagge libere con prenotazione e sorveglianza
- Spiagge libere con prenotazione ed altri servizi (spiagge per cani, canali di lancio)
- Spiagge interdette;

CONFERMATO che, anche quest’anno, la fruizione delle spiagge è soggetta a restrizioni rilevanti e risulta a tutt’oggi diversa rispetto agli anni precedenti, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus rimane legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto occorre confermare il messaggio sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, anche rispetto alla vigilanza sui bambini;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione Lazio 30 marzo 2021, n. T00071 (*“Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto ministeriale 30/03/2010 come modificato dal decreto ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2021”*), che vieta la balneazione di specifiche aree del territorio del Comune di Tarquinia ed indica i termini della stagione balneare negli altri punti di campionamento;

VISTA l’ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 emessa dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;

VISTE le misure di mitigazione del rischio COVID-19 di cui all’ordinanza regionale del Lazio n. Z00042 del 19/05/2020 e relativi allegati, finalizzata al mantenimento di livelli di prevenzione e sicurezza e disposizioni operative

omogenee sul territorio regionale;

VISTE le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 aprile 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 21/51/CR04/COV19 che dettano, tra l'altro, indicazioni da applicare sulle spiagge e negli stabilimenti balneari;

VISTO il D.P.C.M. 2 marzo 2021 con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio ed il 30 Settembre nelle aree rientranti nella competenza territoriale del Comune di Tarquinia; in tale periodo devono funzionare le strutture balneari, la cui attività deve iniziare improrogabilmente entro il 01 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre. Al di fuori della stagione balneare può essere consentito utilizzare le strutture balneari per fini esclusivamente elioterapici, nei periodi compresi nel mese di aprile e nel mese di ottobre, previa motivata istanza e comunicazione scritta al Comune di Tarquinia, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei modi e nei termini di cui all'ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia n. 58/2017.

1.2 Ai sensi dell'art. 52 bis della Legge Regionale n. 13 del 06/08/2007 il Comune di Tarquinia ha facoltà di consentire l'utilizzo delle aree di demanio marittimo anche oltre la stagione balneare (cd. destagionalizzazione) per lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione, consentendo l'utilizzo delle aree demaniali marittime (conformemente all'atto concessorio) e il permanere di strutture di facile rimozione, nel rispetto della normativa di tutela del paesaggio, urbanistica ed edilizia vigente.

Al fine di definire i criteri e le modalità del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati possono avanzare istanza entro il 30 agosto contenente:

- elenco dei titoli abilitativi ed ogni altro atto di assenso previsto dalla normativa vigente in materia, ove la destagionalizzazione presupponga, diversamente dal titolo concessorio originale, il permanere sul demanio marittimo di strutture di facile rimozione, così come statuito dall'art. 52 bis comma 2 della L.R. 13/2007 e s.m.i.;

- programma di iniziative, eventi ed attività per la stagione invernale che si intendono promuovere, volto a realizzare attività ricreative o progettualità turistiche, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, che l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare sulla base di criteri di diversificazione dell'offerta turistica e di compatibilità con il titolo concessorio, da svolgersi nel periodo 01 novembre/30 aprile, di cui almeno uno dedicato alle festività natalizie;

- calendario ed orari di apertura della struttura e servizi offerti nel periodo novembre-aprile.

L'autorizzazione alla destagionalizzazione, per l'estensione dell'uso dell'area demaniale in concessione durante la stagione non balneare, potrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale n. 19/2016 su specifica approvazione della Giunta Comunale entro il 30 settembre, previa integrazione degli oneri e contributi demaniali, se dovuti, nonché al formale impegno alla pulizia ordinaria e straordinaria sia delle aree demaniali marittime interessate sia di quelle limitrofe per un fronte mare di mt. 50 a destra ed a sinistra dell'area in concessione.

ART. 2 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

DIVIETI PERMANENTI DI CARATTERE GENERALE

2.1 Sulle spiagge del territorio e negli specchi acquei di giurisdizione

È VIETATO

- 2.1.1** Campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende, camper o altri mezzi tali spazi;
- 2.1.2** Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli autorizzati per la pulizia delle spiagge, al controllo delle stesse e al soccorso; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti. Il divieto di sosta per qualsiasi autoveicolo vale anche per le aree adiacenti all'arenile.
- 2.1.3** Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.
- 2.1.4** Pulire gli arenili mediante l'uso di pala meccanica senza la preventiva comunicazione al Comune.
- 2.1.5** Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.
- 2.1.6** È permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sui pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. È parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra.
- 2.1.7** Praticare nudismo o naturismo.
- 2.1.8** Condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio nei tratti di arenile antistanti le concessioni demaniali marittime.
- 2.1.9** Spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc) poste a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione.
- 2.1.10** Utilizzare prodotti in plastica "usa e getta" quali stoviglie, bicchieri e cannuce in plastica. È consentito l'utilizzo di prodotti in carta monouso o di materiale naturale o comunque compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile e riutilizzabile; inoltre, ai fini della tutela dell'ambiente, sulle spiagge del Comune di Tarquinia è vietata la vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri sia di cannuce in plastica usa e getta; è consentito vendere bevande in bicchieri di carta monouso o di materiale compostabile monouso o, infine, di materiale plastico lavabile in lavastoviglie e riutilizzabile nonché distribuire ai clienti bicchieri e cannuce monouso di carta o di materiale naturale o comunque compostabile. A seconda della tipologia di bicchieri e cannuce monouso eventualmente utilizzati nel punto vendita (bar, ristorante o ristobar), i concessionari interessati dovranno farsi carico di comunicare adeguatamente alla clientela la tipologia di materiale se carta o compostabile e, nel caso, di collocare negli spazi comuni dell'attività contenitori per il corretto conferimento dei rifiuti.
- 2.1.11** Gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere nonché accendere fuochi; in tali eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo.
- 2.1.12** Sulle spiagge del Comune di Tarquinia è altresì vietato fumare nell'ambito di 5 metri dalla battigia, nonché nello specchio acqueo di competenza comunale (0 – 200 mt. dalla riva).

È altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque. È consentito fumare soltanto

nelle aree attrezzate per ospitare fumatori o, al di fuori di quest'ultime, solo se in possesso di apposito contenitore, con chiusura ermetica, idoneo a raccogliere mozziconi di sigarette, scarti di tabacco e altri rifiuti da fumo, che evitino la dispersione dei rifiuti suddetti nell'ambiente circostante.

DIVIETI LIMITATI ALLA STAGIONE BALNEARE

2.2 Nell'ambito delle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla battigia e assimilati, specchi acquei salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti,

È VIETATO

2.2.1 Lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, con eccezione di quelle destinate alla locazione da parte di ditte autorizzate o alle operazioni di assistenza/salvataggio obbligatoriamente previste per le concessioni demaniali marittime di stabilimenti balneari.

2.2.2 Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate.

2.2.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici la fascia di 5 metri dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Quando l'arenile è profondo meno di 15 metri, l'ampiezza della fascia di cui sopra non deve essere inferiore ad un terzo della profondità. Il divieto si estende anche agli arenili in concessione.

2.2.4 Praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, rugby, tamburello, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi potranno essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, o in alternativa, su arenili liberi al pubblico uso, previa autorizzazione del Comune.

2.2.5 Condurre e far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del Comune (per verifica brevetto), i cani abilitati al soccorso, ordinati al servizio di salvataggio, che devono comunque essere sempre accompagnati dal conduttore munito di documento di abilitazione ed in regolare servizio coordinato dall'Autorità Marittima competente. L'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 88 del 26.05.2015 ha individuato idonea area demaniale marittima da destinare ad uso anche di utenti con animali al seguito. I concessionari hanno inoltre facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa autorizzazione del Comune e delle autorità competenti sotto il profilo igienico-sanitario, di individuare aree preposte ad ospitare animali, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative.

2.2.6 Tenere il volume della radio, juke box, mangianastri ed in generale, apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.

2.2.7 Esercitare attività (es.: commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di surf, di windsurf, sci nautico, scuola sub, ecc.), organizzare manifestazioni nautiche e ricreative, spettacoli pirotecnici, senza nulla osta e/o autorizzazione del Comune e di altre pubbliche amministrazioni o enti eventualmente competenti. Qualora tali attività dovessero interessare gli specchi acquei prospicienti le spiagge del litorale marittimo di competenza, dovrà essere acquisita altresì ai fini della sicurezza della navigazione l'autorizzazione della Capitaneria di Porto.

2.2.8 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili.

2.2.9 Effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione e/o il lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero di altro materiale.

2.2.10 Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di

polizia.

2.2.11 Esercitare qualsiasi tipo di pesca, compresa la pesca con canna e/o lenza da riva, dalla spiaggia frequentata da bagnanti, tra le 08,00 e le ore 20,00 con esclusione delle zone di spiagge libere non densamente frequentate e delle zone specificamente riservate dal Comune per tali attività, eventualmente delimitate con idonea segnaletica. Per motivi di sicurezza rappresentati dalla presenza dei gavilli di segnalazione, oggetto di possibili pericolosi contatti accidentali con risulta di attrezzature da pesca (ami, fili, piombi ecc.), tale divieto è esteso per tutto l'arco della giornata e per il solo periodo compreso tra il 15 giugno ed il 31 agosto limitatamente alle spiagge in concessione alle strutture balneari.

ART. 3 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

CRITERI GENERALI

3.1 Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 09.00 alle 19.00, fatta salva la possibilità di anticipare o protrarre l'orario di apertura a condizione che il servizio di soccorso e salvataggio sia sempre, regolarmente assicurato come dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

3.2 I concessionari di strutture balneari

DEVONO

3.2.1 Assicurare il libero e gratuito transito attraverso gli ingressi dello stabilimento o complesso balneare ed attraverso l'area in concessione, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia, o comunque, il mare, qualora non sia possibile accedere altrimenti alle predette zone attraverso passaggi pubblici liberi ed agevolmente praticabili per almeno 200 metri di fronte mare.

3.2.2 Chi si avvale di tale possibilità, tuttavia, non deve né trattenersi in tali ambiti oltre il tempo strettamente necessario, né fruire dei relativi servizi, se non previo pagamento delle tariffe previste.

3.2.3 Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con continuità, durante l'orario di apertura dalle ore 09,00 alle ore 19,00 con le modalità indicate nella vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Ove tale servizio non risulti assicurato, fermo restando le responsabilità penali emergenti, si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio stesso.

3.2.4 Esporre all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili, apposito cartello, in almeno due lingue (italiano ed inglese), che informi sullo stato di balneabilità delle acque, su eventuali pericoli, nonché sugli orari, e apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso.

3.2.5 Il concessionario dovrà curare la perfetta tenuta delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. L'uso di mezzi meccanici, finalizzato esclusivamente alla pulizia della spiaggia, è soggetto a semplice comunicazione da parte del concessionario. Nella comunicazione da presentare prima dell'inizio della stagione balneare, sono indicate le caratteristiche del mezzo che si intende utilizzare, inoltre previa comunicazione sempre da parte del concessionario, nel periodo intercorrente tra la fine della stagione balneare e l'inizio della successiva, possono essere installate nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistico-ambientale ed urbanistica e purché non impediscano la libera fruizione dell'arenile, barriere antisabbia a protezione delle strutture turistico ricreative insistenti sull'area demaniale marittima, poste a secco ad una distanza minima di 10 metri dalla battigia. Inoltre il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione e/o in convenzione senza apporto di materiale, riconducibile ad un'operazione superficiale per il ripristino della spiaggia a seguito di deformazione causata dal vento e/o dalle mareggiate, è soggetto ad una semplice comunicazione da parte del concessionario.

Il posizionamento delle predette barriere antisabbia, realizzate a protezione delle strutture balneari, è consentito nel periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo.

I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi con dicitura "materiali di risulta

della pulizia spiaggia” in attesa dell’asporto da parte degli operatori comunali. Per quanto concerne le restanti aree demaniali marittime, sarà cura del Comune provvedere in regime di privativa ed in orari compatibili alla balneazione, alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti in particolare sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua (combinato disposto artt. 6, 7 e 21 del D.L.vo n. 22/97).

- 3.2.6** In tutte le strutture balneari, i concessionari dovranno posizionare le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire un’ordinata utilizzazione dell’arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile stesso, come previsto dal Regolamento regionale del Lazio n. 19 del 12 Agosto 2016.
- 3.2.7** Ai sensi dell’art. 8 co. 4 del PUA del Comune di Tarquinia, i concessionari devono posizionare gli ombrelloni mantenendo la distanza minima di mt. 3,00 dall’asse di ogni singolo sostegno, mentre tra le file si deve mantenere la distanza minima di mt. 4,50.
- 3.2.8** Le zone in concessione possono essere recintate, ad eccezione della fascia di 5,00 metri dalla battigia, in senso normale alla battigia stessa, con sistema a giorno di altezza non superiore a 0,90 metri. Le stesse recinzioni non debbono essere in filo spinato, o rete metallica né di materiale che possa limitare la visuale. Per le nuove concessioni, le recinzioni sul lato verso terra, per la salvaguardia delle visuali libere, dovranno essere realizzate con strutture trasparenti e non più alte di un metro. Per le concessioni esistenti, entro due anni dal rinnovo del titolo, i concessionari dovranno uniformarsi a quanto in precedenza previsto, laddove tale obbligo non sia in contrasto con altre norme.
- 3.2.9** Fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al mare da parte di disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari dovranno altresì disporre, al fine di consentire la loro mobilità all’interno delle aree di concessione, altri percorsi di posizione sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all’Ufficio Demanio del Comune e dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare. A tale riguardo, i varchi di accesso devono essere opportunamente dimensionati e strutturati. I concessionari di aree destinate a parcheggio devono tenere a disposizione di persone portatrici di handicap nella deambulazione almeno un posto auto ogni 50 o frazione.

- 3.2.10** Oltre alle aree in concessione anche gli arenili liberi all’uso pubblico e gratuito debbono essere organizzati in modo da garantire al pubblico quel minimo di servizi generali indispensabili per la tutela dell’igiene nonché per l’incolumità pubblica (pulizia dell’arenile, servizi igienici di facile rimozione, postazioni di salvataggio a mare, postazione di primo soccorso, assistenza a terra per il posizionamento razionale degli ombrelloni) e devono essere resi effettivamente fruibili anche da parte delle persone disabili.

MISURE SPECIFICHE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

- 3.3** Le strutture balneari sono altresì tenute al rispetto delle seguenti misure disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del covid-19.
- 3.3.1** In conformità alle vigenti misure per la prevenzione della diffusione del contagio covid-19, è fatto obbligo di indossare la mascherina durante ogni spostamento all’interno delle aree del demanio marittimo, eccetto che durante lo stazionamento presso la postazione in utilizzo e durante lo svolgimento di attività motoria o sportiva, con esclusione dei bambini al di sotto dei sei anni, nonché delle persone con patologie o disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
- 3.3.2** Per motivi sanitari, di sicurezza e di pubblica incolumità, dalle ore 19.00 alle ore 9.00 è fatto divieto di accedere alle spiagge per lo svolgimento di attività ludiche. Rimane autorizzato l’accesso, tra le 20.00 e le ore 8.00, per la pratica della pesca con canna e/o con lenza da riva, nella fascia di mare di mt. 200 dalla costa e dalla spiaggia. E invece sempre consentito lo svolgimento di attività motoria e sportiva tipo walking, footing, ecc.
- 3.3.3** In tutte le strutture balneari, i concessionari dovranno posizionare le attrezzature da spiaggia in maniera tale da garantire un’ordinata utilizzazione dell’arenile e la circolazione da parte dei bagnanti sulla spiaggia nonché, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile stesso, come previsto dal Regolamento regionale del Lazio n. 19 del 12/08/2016.

- 3.3.4** Per accedere alle strutture balneari andrebbe privilegiata la prenotazione, anche per fasce orarie, al fine di favorire un accesso contingentato e come prevenzione di assembramento, nonché per consentire una registrazione degli utenti, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi. Il registro delle presenze deve essere mantenuto per un periodo di 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.
- 3.3.5** Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- 3.3.6** E' consigliabile predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per clienti di diversa nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia), che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- 3.3.7** La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi). In ogni caso è consigliabile favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- 3.3.8** Ove possibile, è opportuno differenziare i percorsi o camminamenti di entrata e uscita, prevedendo chiara segnaletica nell'orientamento dell'utenza, nonché regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge e negli arenili predisponendo percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di un metro sulle parti comuni ed i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.
- 3.3.9** La zona ombreggio va organizzata in modo da agevolare il passaggio ed il distanziamento fra i bagnanti e i passanti e prevedendo percorsi/corridoi/camminamenti di transito differenziati per direzione e minimizzando gli incontri fra gli utenti. Tra le attrezzature balneari (lettini, sedie a sdraio ecc.), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 metro.
- 3.3.10** Si prevede la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici ecc., da assicurare comunque dopo la chiusura dell'impianto. Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare ed in ogni caso a fine giornata.
- 3.3.11** Durante la presente stagione balneare è inoltre espressamente vietato lo stazionamento dei bagnanti sulle vie di accesso all'arenile oltre il tempo necessario allo spostamento e/o all'accesso al mare o alla spiaggia, al fine di evitare assembramenti e agevolare il distanziamento sociale.
- 3.3.12** Prevedere le procedure da seguire in caso di pioggia o cattivo tempo, per evitare l'assembramento degli utenti presenti nei locali dello stabilimento;
- 3.3.13** Per le cabine, è vietato l'uso promiscuo, ad eccezione dei membri del medesimo nucleo familiare o conviventi nonché dei soggetti che, in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- 3.3.14** Le aree gioco bambini possono essere allestite e utilizzate nel rispetto delle disposizioni dettate dalle indicazioni contenute nell'allegato 8 del D.P.C.M. del 17/05/2020 oltre che dalle Linee di indirizzo allegate all'ordinanza regionale n. Z00042/2020, così come l'utilizzo delle piscine interne agli stabilimenti.
- 3.3.15** Al fine di promuovere e favorire altresì il maggior distanziamento tra i tavoli a servizio della zona bar/ristorante degli esercizi balneari, è consentito il posizionamento degli stessi e dei relativi sistemi di ombreggio, anche temporaneo, nelle aree di loro pertinenza.
- 3.3.16** Si deve assicurare la non promiscuità nell'uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone, eccetto i familiari conviventi.
- 3.3.17** Vanno installati dispenser per l'igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree dello stabilimento.
- 3.3.18** In ogni caso, per le misure specifiche si rimanda ai pertinenti Rapporti ISS-COVID-19.
- 3.3.19** Per i bagnanti, sussiste l'obbligo di:
- non accedere all'area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;
 - utilizzare i lettini e le sedie sdraio esclusivamente apponendo un telo da mare personale;

- adottare idonee misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;
- effettuare il controllo parentale del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

3.3.20 È vietato praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, qualsiasi gioco o attività sportiva o motoria che non consenta il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale previste dalla vigente normativa in materia di misure di mitigazione del rischio COVID-19 e se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi.

3.3.21 In generale l'attività sportiva e motoria è ammessa con esclusione delle attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia o in acqua (come nuoto, windsurf, surf e kitesurf) possono essere regolarmente praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Per quanto riguarda sport da spiaggia da svolgere a coppie o in squadre (racchettoni, beach volley, beach soccer etc.), occorrerà attenersi alle indicazioni fornite al riguardo dalle istituzioni competenti, in particolare le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

3.4 Oltre a quanto previsto nel precedente art 3.1, gli stabilimenti balneari, prima della apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

3.5 I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentirne l'immediata identificazione.

3.6 È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllarle prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

3.7 Il posizionamento, negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari, di campi per il gioco della pallanuoto è consentito quando compatibile con la sicurezza della balneazione, con la destinazione delle aree interessate e ove non comporti un'occupazione permanente degli specchi acquei. Di detto posizionamento dovrà essere data comunicazione da parte del concessionario dello stabilimento balneare interessato all'Amministrazione Comunale che detterà le prescrizioni necessarie.

3.8 Sarà consentito il posizionamento, in ore diurne, di piattaforme galleggianti prendisole, riconoscendo anche a tali strutture funzioni di sicurezza aggiuntiva per i nuotatori.

3.9 I concessionari hanno l'obbligo di affiggere in prossimità degli ingressi o comunque in luogo ben visibile apposita segnaletica indicante la visibilità e la accessibilità al mare da parte dei soggetti portatori di handicap. In caso di accertata impossibilità devono essere segnalati la struttura e l'accesso più prossimi idonei all'utilizzo per le persone con handicap.

PISCINE ESISTENTI SU AREE DEMANIALI

3.10 Indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'intero orario di utilizzazione delle piscine deve essere assicurata la presenza in loco di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "salvataggio", munito del brevetto di "Assistente Bagnanti", in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto - Sezione Salvamento, o altro titolo equipollente.

3.11 I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti nell'ambito della concessione.

ART. 4 - ALTRI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Le concessioni demaniali per l'utilizzo turistico balneare degli arenili sono rilasciate per tutta la durata dell'anno solare dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. I concessionari o i gestori sono pertanto tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni per tutto l'arco dell'anno:

4.1 PULIZIA INVERNALE DEGLI ARENILI

I concessionari degli stabilimenti balneari sono obbligati a garantire le pulizie degli arenili in concessione per l'intero arco dell'anno. Devono curare la perfetta manutenzione dell'area in concessione fino al battente dal mare e anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

È vietato, come prescritto, incendiare rifiuti.

Si precisa che ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera d del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.: *"sono rifiuti urbani i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"*.

4.2 FRUIBILITÀ E PULIZIA DEI VARCHI DI ACCESSO AL MARE

I concessionari degli stabilimenti interessati dai varchi di accesso al mare sono obbligati a garantire la fruibilità dei varchi medesimi durante l'intero arco dell'anno e sono altresì obbligati a garantire pulizie periodiche tali da consentire a chiunque il passaggio.

4.3 CHIUSURA STAGIONALE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le eventuali recinzioni stagionali dovranno essere realizzate secondo le norme tecniche di attuazione del vigente Piano Attuativo degli Arenili e precisamente:

- per la chiusura stagionale degli stabilimenti balneari, al fine di proteggere i manufatti dagli agenti atmosferici, sono ammessi pannelli in legno e vetro o elementi rigidi verniciati "colore sabbia" installati all'interno delle concessioni, con altezza massima di metri 2,50. Non sono ammesse chiusure ottenute dall'assemblaggio di materiali precarie come plastica, lamiera grezza, eternit o altro materiale che non s'inserisca nella qualità dei luoghi.
- eventuali recinzioni dovranno essere realizzate in modo che i varchi di soccorso al mare previsti dalle norme tecniche d'attuazione del Piano Attuativo Arenile, siano sempre accessibili e percorribili per tutto l'anno solare.
- l'esecuzione di opere sia provvisorie sia permanenti in prossimità della linea doganale deve essere autorizzata dal direttore dell'ufficio delle Dogane di Civitavecchia, come previsto dall'art.19 del D.Lgs n. 374 del 08/11/1990.

ART. 5 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME

5.1.1 L'esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime di giurisdizione è soggetto al nulla osta da parte del Comune titolare delle funzioni amministrative di cui alla Legge Regionale n. 14 del 6 Agosto 1999 ed in regime di sub-delega, delle funzioni di cui alla Delibera G.R.L. n. 1161, del 30 Luglio 2001, n.373 del 24 aprile 2003 e L.R. 6 agosto 2007 n.13 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico e ricreativa.

5.1.2 L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni da parte degli Enti competenti a norma del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.114. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante.

5.1.3 L'accesso alle aree demaniali marittime di giurisdizione per l'esercizio del commercio in forma itinerante, può avvenire:

- a. esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno;
- b. dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- c. esclusivamente a piedi e senza l'ausilio di mezzi sia meccanici che manuali quali, ad esempio, bancarelle mobili, carretti, ecc.;
- d. senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- e. nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;

5.2 Sono escluse dall'accesso:

5.2.1 le aree demaniali marittime in concessione a terzi (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate ecc.);

5.2.2 le aree demaniali marittime su cui è vietato l'esercizio delle attività commerciali come definite ed individuate nel "Piano comunale per l'esercizio del commercio", adottato dal Comune.

SI DÀ ATTO CHE

restano ferme le prescrizioni già contenute nell'ordinanza sindacale n. 22 del 28/05/2020 tutt'ora vigente ed applicabile stante il prolungamento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 da osservare su tutto l'arenile del territorio comunale, ai fini della prevenzione e gestione dell'emergenza COVID-19, in particolare quelle di seguito riportate:

1. L'accesso alle spiagge libere del Comune di Tarquinia sarà consentito soltanto previa prenotazione con apposita APP denominata "TARQUINIA" (ex "IN SPIAGGIA") scaricabile sulle piattaforme iOS e Android e il cui utilizzo verrà illustrato con adeguata comunicazione.

2. I fruitori dovranno rispettare nel posizionamento delle proprie attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio, telo mare, etc.) le medesime misure previste per il distanziamento di ombrelloni e lettini per gli stabilimenti balneari, ai sensi dell'art. 8 del P.U.A. del Comune di Tarquinia. Deve essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra gli ombrelloni posizionati sulla spiaggia e comunque nel rispetto del limite minimo di distanza tra ombrelloni della stessa fila. In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio devono comunque essere garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni. Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio, telo mare, etc.) deve essere garantita la distanza minima di ml 1,5.

3. Anche le spiagge libere presenti nel territorio dovranno essere dotate di specifica cartellonistica multilingue riportante le condotte da tenere (distanziamento interpersonale di almeno un metro, divieto di assembramento, etc.) sia in spiaggia che in acqua da parte dei fruitori.

4. Dette aree libere dovranno essere controllate da parte della Polizia Locale e dalle altre Autorità a ciò preposte,

che vigileranno sul rispetto delle prescrizioni e sulle misure indicate nelle vigenti disposizioni. A tal fine sarà dato corso, in linea con il sopra citato protocollo, all'affidamento di servizi di presidio ad enti o soggetti in grado di impiegare personale formato, addetti al controllo denominati "steward di spiaggia" anche mediante convenzione con soggetti del terzo settore, cooperative bagnini, etc. che possano svolgere una funzione di informazione e di presidio, anche con un servizio dinamico e non stanziale, al fine di evitare assembramenti, informare l'utente sui corretti comportamenti da seguire, nonché sul corretto posizionamento di ombrelloni ed altre attrezzature da spiaggia, per assicurare le misure di distanziamento interpersonale.

5. Il Comune di Tarquinia si riserva di interdire l'accesso alle spiagge qualora dovessero sopraggiungere improvvisi eventi emergenziali che non garantirebbero il corretto rispetto delle norme anti COVID-19.

6. Ai fini della gestione della particolare situazione emergenziale circa il mantenimento di livelli di sicurezza, si conferma l'interdizione all'accesso delle spiagge del territorio del comunale così individuate e meglio evidenziate nelle tavole allegate:

SPINICCI (allegato 1):

tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°17'47,45" N --- LON: 11°37'47,74" E e LAT: 42°17'43,74" N --- LON: 11°37'54,03" E

PIAN DI SPILLE (allegato 2):

tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°16'10,53" N --- LON: 11°39'48,92" E e LAT: 42°15'6,22" N --- LON: 11°40'35,97" E

VOLTONE (allegato 3):

tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14'7,99" N --- LON: 11°41'40,55" E e LAT: 42°14'6,87" N --- LON: 11°41'41,53" E

LIDO DI TARQUINIA 1 (allegato 4a):

tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°14'5,64" N --- LON: 11°41'41,76" E e LAT: 42°14'6,87" N --- LON: 11°41'41,43" E tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°13'33,15" N --- LON: 11°42'6,09" E e LAT: 42°13'32,01" N --- LON: 11°42'5,31" E

SALINE (allegato 5):

tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°12'42,71" N --- LON: 11°42'28,92" E e LAT: 42°12'36,57" N --- LON: 11°42'28,21" E

SAN GIORGIO (allegato 6):

tratto compreso tra le coordinate LAT: 42°10'40,75" N --- LON: 11°43'56,72" E e LAT: 42°10'36,34" N --- LON: 11°44'0,85" E

SANT'AGOSTINO (allegato 7):

tratto individuato tra le coordinate (foce fiume Mignone) LAT: 42°10'35,48" N --- LON: 11°44'1,95" E e LAT: 42°10'32,09" N --- LON: 11°44'6,12" E tratto individuato tra le coordinate LAT: 42°9'58,71" N --- LON: 11°44'12,20" E e LAT: 42°9'29,78" N --- LON: 11°44'3,23" E

RENDE NOTO

che il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia in materia di attività nautica e diportistica, di obblighi di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora una o più disposizioni contenute nella presente ordinanza risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento dal capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dal comportamento inadempiente, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e sulla navigazione da diporto e di tutte le norme vigenti in materia, in osservanza di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ovvero dall'articolo 650 del codice Penale. È fatto salvo, qualora il comportamento tenuto dal conducente del natante sia tale da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza della vita umana in mare, di procedere al sequestro e/o alla confisca del mezzo ai sensi dell'art. 20 della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 114/98, chiunque eserciti il commercio sulle aree demaniali senza la prescritta autorizzazione o nulla osta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune.

Qualora concorrono forme di occupazioni di aree demaniali marittime i contravventori saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza che entra in vigore a decorrere dal 1° maggio 2021, sostituisce ed abroga per la parte di propria competenza, la precedente ordinanza balneare n. 55 del 28/05/2020.

È abrogata qualsiasi disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

È confermato come da ordinanza sindacale n. 22/2020 che i proventi delle ammende sono di spettanza del Comune di Tarquinia.

Fermo restando quanto previsto nella presente ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe o restrizioni alle disposizioni sopra impartite.

Si conferma, come da predetta ordinanza sindacale, che per quanto non espressamente normato nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni del D.P.C.M. del 17/05/2020 e relativi allegati, nonché dell'ordinanza regionale n. Z00042 del 19/05/2020 e relativo allegato, alle norme di cui al D.P.C.M. 2 marzo 2021 ed al D.L. 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

La presente ordinanza, firmata digitalmente, sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Tarquinia e pubblicata sul sito internet www.comune.tarquinia.vt.it e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Comando Stazione Carabinieri di Tarquinia, Commissariato P.S. di Tarquinia, Comando Compagnia G.d.F di Tarquinia, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Assobalneari, SIB, Federbalneari.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

AVVERTENZE E CONSIGLI AI BAGNANTI:

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è molto inferiore alla temperatura ambiente;
- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;
- non fare il bagno in caso di assenza dell'assistenza ai bagnanti;
- non tuffarsi se non si è un provetto tuffatore e comunque se non si conosce il fondale;
- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;
- quando si segnala alle forze dell'Ordine ed alla Guardia Costiera una qualsiasi emergenza, se possibile rimanere sul posto in cui si è assistito al fatto e fornire senza alcun timore le proprie generalità. Così facendo sarà più semplice ricontattare per ogni ulteriore dettaglio ed in tal modo si aiuta anche il personale soccorritore, dando tutte le informazioni possibili, sino all'arrivo del personale preposto o delle Forze dell'Ordine sul posto;
- se si è stati troppo tempo all'esposizione solare entrare in acqua gradatamente, bagnando prima lo stomaco ed il petto con le mani;
- evitare assolutamente di fare il bagno se si riconoscono questi sintomi che precedono l'insolazione: "leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce";
- quando si fa il bagno, non allontanarsi troppo da altri bagnanti, dalla riva, dalla propria imbarcazione e dalla visibilità del bagnino;
- non allontanarsi oltre 50 metri dalla riva, anche se si utilizzano materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nel caso sia stata issata la bandiera gialla ad indicare la presenza di raffiche di vento;
- non fare il bagno se è stata issata la bandiera rossa (indicante il pericolo per la balneazione o per l'assenza del bagnino).

SEGNALI DI AVVISO:

BANDIERA ROSSA: pericolo per la balneazione dovuto a situazioni meteo avverse, assenza del bagnino, pericolo in genere;

BANDIERA GIALLA: forti raffiche di vento.

NUMERI EMERGENZE:

Numero unico emergenza 112

Emergenza sanitaria 118

ASL VT per COVID-19 0761/3391

Guardia Costiera 1530

Capitaneria di Porto Civitavecchia 0766/1943420

Vigili del Fuoco 112/115

Polizia Municipale 0766 849244

Camere Iperbariche Policlinico Umberto 1° di Roma 06/4463101-02-11

Documento firmato digitalmente da

Il Responsabile

Settore 8 - Economato e Proweditorato, Beni
Mobili, Patrimonio ed Usi Civici, Demanio
Marittimo

Vincenzo Vergati

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

VERGATI VINCENZO;1;95570119764591803019480402832211540982